UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

Decreto n. 1102/2012 - Prot. n. 19935

Anno 2012 tit. I cl. 3 fasc. 1 All. 1

Oggetto: Regolamento generale di Ateneo

IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 261/2012 del 13 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2012.

Richiamato il decreto n. 1428/2011 del 17 novembre 2011 che, nelle more dell'approvazione definitiva dello Statuto, ha istituito, previa deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 18 e 27 ottobre 2011, tre commissioni per la revisione dei regolamenti, tra le quali la Commissione per la revisione del regolamento generale di Ateneo e di tutti i regolamenti elettorali.

Richiamata la deliberazione del Senato accademico, adunanza del 10 luglio 2012, che ha approvato il nuovo Regolamento generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di Amministrazione, adunanze del 7 giugno e del 17 luglio 2012.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'articolo 6 relativo al controllo di legittimità e di merito da parte del MIUR su statuti e regolamenti di Ateneo delle Università.

Richiamata la nota rettorale prot. n. 14952 del 20 luglio 2012 di trasmissione degli atti al MIUR per il controllo di cui sopra.

Vista la nota prot. n. 4430 del 24 settembre del MIUR che suggerisce di procedere allo stralcio del Capo III del Titolo III del regolamento generale di Ateneo, recante le norme sul Consiglio di Amministrazione, in quanto «non coerente con il dettato della legge n. 240/2010» «anche in considerazione del

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Bisiani

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

contenzioso pendente sulle pertinenti disposizioni statutarie», nonché per analoga osservazione sull'articolo 50, comma 2.

Richiamata la deliberazione del Senato accademico, adunanza del 5 ottobre 2012, che ha approvato il nuovo Regolamento generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di Amministrazione, adunanza del 2 ottobre 2012, con lo stralcio del Capo III del titolo III rubricato "Consiglio di Amministrazione" e dell'articolo 50 comma 2, con la riserva di ogni determinazione definitiva sul merito delle parti stralciate alla luce della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia nel giudizio introdotto dal MIUR con ricorso avente ad oggetto l'articolo 13, commi 1, 2, 5, 6 7 e l'articolo 37, comma 4, Statuto dell'Università degli Studi di Trieste,

DECRETA

art. 1 – di emanare il "Regolamento generale di Ateneo", nel testo posto in allegato.

art. 2 – il "Regolamento generale di Ateneo" entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo ufficiale di Ateneo.

art. 3 - di abrogare il precedente Regolamento generale di Ateneo transitorio, emanato con decreto rettorale n. 157/AG del 20 febbraio 1997 e successive modifiche e integrazioni.

art. 4 – di incaricare l'Ufficio di staff Affari Generali e Documentali dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Trieste, - 8 OTT. 2012

Il Rettore
Prof. Francesco Peroni

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Bisiani

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

ALLEGATO

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

SOMMARIO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Regolamenti elettorali
Art. 3 – Forme associative
Art. 4 – Partecipazione dell'Università a soggetti di diritto pubblico e privato

TITOLO II
PRINCIPI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 5 – Indizione delle elezioni
Art. 6 – Requisiti per l'elettorato attivo e l'elettorato passivo
Art. 7 – Elettorato passivo del personale tecnico-amministrativo
Art. 8 – Elettorato attivo e passivo degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca
Art. 9 – Corpo elettorale e assemblee degli elettori
Art. 10 – Presentazione delle candidature
Art. 11 – Voto elettronico
Art. 12 – Candidatura unica
Art. 13 – Parità di voti
Art. 14 – Designazione e pari opportunità di genere
Art. 15 – Decadenza, dimissioni, elezioni suppletive
Art. 16 – Incompatibilità sopravvenuta

TITOLO III
ORGANI DI ATENEO

Capo I – Rettore

Art. 17 – Indizione delle elezioni
Art. 18 – Elettorato attivo dei componenti del Consiglio degli Studenti

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Bisiani

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

Art. 19 – Determinazione della maggioranza assoluta
Art. 20 – Determinazione del peso dei voti individuali espressi dal personale tecnico-amministrativo
Art. 21 – Termine intercorrente tra la prima votazione e il ballottaggio
Art. 22 – Proclamazione, nomina e entrata in carica

Capo II – Senato Accademico

Art. 23 – Indizione delle elezioni
Art. 24 – Candidature
Art. 25 – Elezione dei rappresentanti d'area
Art. 26 – Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
Art. 27 – Elezione del rappresentante degli assegnisti e dei borsisti
Art. 28 – Proclamazione, nomina e entrata in carica
Art. 29 – Decadenza del direttore di dipartimento

TITOLO IV
STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Capo I – Dipartimenti

Art. 30 – Definizione delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento
Art. 31 – Sezioni
Art. 32 – Funzionamento del consiglio di dipartimento
Art. 33 – Elezioni delle rappresentanze in consiglio di dipartimento
Art. 34 – Elezione del direttore di dipartimento
Art. 35 – Giunta di dipartimento
Art. 36 – Funzionamento della giunta di dipartimento
Art. 37 – Commissione paritetica docenti-studenti
Art. 38 – Dipartimenti con funzioni assistenziali

Capo II – Corsi di studio

Art. 39 – Consiglio e coordinatore di corso di studio
Art. 40 – Funzionamento del consiglio di corso di studio

Capo III – Scuole interdipartimentali di Ateneo

Art. 41 – Istituzione di scuola interdipartimentale
Art. 42 – Costituzione del consiglio di scuola interdipartimentale
Art. 43 – Funzionamento del consiglio di scuola interdipartimentale

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 – Disposizioni transitorie sui termini per la costituzione e l'entrata in carica degli organi

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale
Ufficio di staff Affari generali e documentali

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento Generale di Ateneo, previsto dall'articolo 5, comma 2, Statuto dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "Università", detta le norme di organizzazione, disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento degli organi di Ateneo.

Art. 2 – Regolamenti elettorali

1. Il Senato Accademico approva i regolamenti elettorali di attuazione del presente regolamento, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. I regolamenti per l'elezione dei rappresentanti degli studenti sono sottoposti al parere favorevole del Consiglio degli Studenti.
3. Le deliberazioni di approvazione ed espressione di parere sono adottate con le maggioranze previste all'articolo 5, comma 3, Statuto.

Art. 3 – Forme associative

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 8, Statuto, l'Università favorisce la costituzione di associazioni che riuniscano i soggetti appartenenti alla comunità universitaria e che concorrano alla realizzazione dei suoi fini istituzionali.
2. Possono essere riconosciute come associazioni di soggetti appartenenti alla comunità universitaria:
   a. le associazioni del personale universitario docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;
   b. le associazioni degli studenti;
   c. le associazioni di ex studenti;
   d. le associazioni di sostenitori dell'Università.
3. Le associazioni non devono perseguire fini di lucro e devono essere dotate di uno Statuto informato a criteri di democrazia interna e di rappresentatività.
4. Previa verifica dei requisiti di cui al comma 3, le associazioni possono beneficiare di spazi, di un recapito presso l'Università e di eventuali servizi, secondo criteri certi e predeterminati fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Partecipazione dell'Università a soggetti di diritto pubblico e privato

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 6, Statuto, l'Università può costituire e partecipare a soggetti di diritto pubblico e privato, con o senza fini di lucro, per lo svolgimento di attività funzionali al perseguimento dei suoi fini istituzionali e, in particolare, per:
   a. attuare una migliore collaborazione tecnico-scientifica;
   b. partecipare a progetti scientifici e d'innovazione tecnologica;
   c. realizzare attività strumentali alle attività di ricerca, di didattica e di servizio

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

agli studenti, attraverso la valorizzazione delle competenze presenti nell'Università.

2. La costituzione e la partecipazione a soggetti di diritto pubblico e privato devono conformarsi ai seguenti principi:
   a. elevato livello scientifico delle attività;
   b. disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste;
   c. congruità dell'eventuale apporto economico a carico dell'Università rispetto all'attività svolta, alle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e professionali prestate e al grado d'implementazione delle finalità istituzionali dell'Ateneo;
   d. salvaguardia della posizione scientifica dell'Università nella composizione di organi collegiali;
   e. salvaguardia della proprietà intellettuale;
   f. destinazione di eventuali proventi derivanti dalle attività svolte a finalità istituzionali dell'Università;
   g. espressa previsione, nell'atto costitutivo, nello statuto o nei patti parasociali, di salvaguardia della posizione dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
   h. limitazione del concorso dell'Università, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
   i. assenza di situazioni di conflitto d'interessi, concorrenza e duplicazione, diretta o indiretta, rispetto alle attività dell'Università.
3. Fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti, la costituzione e la partecipazione a società commerciali devono conformarsi ai seguenti principi:
   a. stretta connessione tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionali dell'Università;
   b. previsione di meccanismi adeguati ad assicurare la strumentalità tra l'attività della società e le finalità istituzionali, in particolare con riguardo alle attività comprese nell'oggetto sociale, all'impiego di personale dell'Università e al limite temporale massimo dell'attività;
   c. previsione di adeguati strumenti di controllo sull'operato della società;
   d. previsione di garanzie e limiti in caso d'ingresso di soci privati.
4. Il procedimento per la costituzione, la partecipazione e il recesso da soggetti di diritto pubblico e privato in attuazione del presente articolo e la fissazione di ulteriori garanzie sono disciplinati da regolamento.

TITOLO II
PRINCIPI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 5 – Indizione delle elezioni

1. L'atto con cui sono indette le elezioni stabilisce: la data e la sede delle elezioni; l'orario di apertura e di chiusura dei seggi; la convocazione dell'assemblea degli elettori, ove prevista; il termine per la presentazione delle candidature, ove pre-

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

viste.
2. L'atto d'indizione delle elezioni è pubblicato nell'albo ufficiale di Ateneo. Dell'indizione è data pubblicità e idonea comunicazione a tutti gli interessati.

Art. 6 – Requisiti per l'elettorato attivo e l'elettorato passivo
1. Salvo diversa previsione, i requisiti per il godimento dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo devono essere posseduti alla data delle elezioni.

Art. 7 – Elettorato passivo del personale tecnico-amministrativo
1. L'elettorato passivo è attribuito a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, a esclusione del personale in periodo di prova e del personale che abbia optato per il regime a tempo parziale inferiore all'80%.

Art. 8 – Elettorato attivo e passivo degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca
1. L'elettorato attivo e l'elettorato passivo sono attribuiti a tutti gli assegnisti e a tutti i borsisti che siano titolari di un assegno, di una borsa o di un contratto di ricerca almeno annuali, stipulati con l'Università degli Studi di Trieste, in corso alla data delle elezioni.

Art. 9 – Corpo elettorale e assemblee degli elettori
1. Per l'elezione del Rettore, il corpo elettorale è composto dagli aventi diritto all'elettorato attivo di cui all'articolo 9, comma 1, Statuto.
2. Nei procedimenti elettorali in cui sono previste, le assemblee degli elettori sono composte dagli aventi diritto all'elettorato attivo.
3. Salvo diversa previsione, le assemblee degli elettori formalizzano l'elenco delle candidature valide secondo l'ordine alfabetico e provvedono agli adempimenti per la costituzione dei seggi. Gli adempimenti sono stabiliti con regolamento.
4. Nel corso delle assemblee, i candidati la cui candidatura sia stata formalizzata possono presentare il proprio programma.

Art. 10 – Presentazione delle candidature
1. Nei procedimenti elettorali in cui è prevista la presentazione anticipata delle candidature, le candidature sono presentate dagli aventi diritto all'elettorato passivo al soggetto che ha indetto le elezioni, nelle forme e secondo le modalità previste da regolamento.
2. Il presente regolamento stabilisce il termine per la presentazione anticipata delle candidature, ove previste. Nei casi non disciplinati dal presente regolamento, il termine è fissato nell'atto d'indizione delle elezioni e deve in ogni caso precedere la data fissata per l'assemblea degli elettori. Il termine è perentorio, a pena d'inammissibilità della candidatura.
3. Il presente regolamento stabilisce i casi in cui la candidatura è corredata da sot-

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

toscrizioni a sostegno e fissa l'aliquota del corrispondente elettorato attivo.

4. Il rispetto delle formalità previste per la presentazione delle candidature e il possesso dei requisiti dei candidati sono accertati, a pena d'inammissibilità della candidatura, dal competente ufficio. Salvo diversa previsione, le candidature valide sono trasmesse alla corrispondente assemblea degli elettori.

Art. 11 – Voto elettronico

1. L'atto d'indizione delle elezioni può prevedere l'espressione del voto con modalità telematica.
2. Le procedure telematiche per l'espressione del voto sono disciplinate da regolamento, nel rispetto dei principi per cui il voto è personale, libero e segreto.

Art. 12 – Candidatura unica

1. Se nei procedimenti elettorali per organi monocratici è stata presentata un'unica candidatura o vi è un'unica candidatura ammessa, il candidato è eletto in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; se è prevista una seconda votazione, il candidato è eletto se almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto partecipa alla votazione e se il candidato ha ottenuto un numero di voti validi pari ad almeno la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione, il soggetto che ha indetto le elezioni rinnova gli adempimenti elettorali, compresa la fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle candidature.

Art. 13 – Parità di voti

1. Nei procedimenti elettorali per organi monocratici, in caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nel corrispondente elettorato attivo.
2. Nei procedimenti elettorali per l'assegnazione di un unico seggio entro un organo collegiale, in caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'organo collegiale.
3. Nei procedimenti elettorali per l'assegnazione di più seggi entro lo stesso organo collegiale, in caso di parità di voti tra candidati in numero maggiore rispetto ai seggi da assegnare, prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'organo collegiale.
4. In via residuale, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.

Art. 14 – Designazione e pari opportunità di genere

1. Nei procedimenti di designazione di componenti di organi collegiali o di organi monocratici, gli organi competenti alla designazione devono tendere a una composizione dell'organo collegiale che rispetti l'equilibrio tra i generi e, per gli organi monocratici, alla valorizzazione del genere meno rappresentato nella

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

comunità accademica.

Art. 15 – Decadenza, dimissioni, elezioni suppletive

1. Salvo diversa previsione, nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti, nei procedimenti elettorali che prevedono candidature uninominali subentra il primo dei non eletti; nei procedimenti elettorali che prevedono liste di candidati subentra il primo dei non eletti della stessa lista.
2. In caso di parità di voti tra non eletti, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 13.
3. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 1, sono indette elezioni suppletive limitatamente ai seggi resisi vacanti.
4. Per i ricercatori a tempo determinato, gli assegnisti di ricerca, i borsisti di ricerca e il personale tecnico – amministrativo a tempo determinato la scadenza dell'assegno, della borsa, del contratto o la risoluzione a qualsiasi titolo del rapporto determinano la decadenza dal mandato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 16 – Incompatibilità sopravvenuta

1. Nel caso d'incompatibilità sopravvenuta nel corso del mandato, l'interessato deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, l'esistenza di causa di incompatibilità è contestata all'interessato dall'organo collegiale di cui il soggetto è componente o, in mancanza, dal Rettore. Entro dieci giorni dalla contestazione, l'interessato può presentare osservazioni.
3. Se la causa di incompatibilità risulta accertata, l'organo collegiale o, in mancanza, il Rettore invita l'interessato a rimuoverla o a esercitare l'opzione per la carica che intende ricoprire entro dieci giorni dalla relativa comunicazione.
4. Se la causa d'incompatibilità non è rimossa o l'opzione non è esercitata, l'interessato è dichiarato decaduto con deliberazione dell'organo collegiale o, in mancanza, con decreto rettorale.

TITOLO III
ORGANI DI ATENEO

Capo I – Rettore

Art. 17 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Rettore si tengono in via ordinaria nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato del Rettore in carica.
2. Le elezioni sono indette con decreto del decano dell'Università.
3. Il corpo elettorale è convocato in una data compresa tra il trentesimo e il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
4. Le candidature devono essere presentate al decano entro il trentesimo giorno

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

antecedente la data delle elezioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, Statuto.

5. In caso di anticipata cessazione del Rettore, compresa la cessazione per voto di sfiducia secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, Statuto, il decano indice le elezioni entro sessanta giorni dalla data del decreto con cui è stato dichiarato cessato il Rettore in carica. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 18 – Elettorato attivo dei componenti del Consiglio degli Studenti

1. Godono dell'elettorato attivo per l'elezione del Rettore, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, Statuto, i componenti del Consiglio degli Studenti il cui mandato è in corso alla data di indizione delle elezioni del Rettore.
2. Se alla data di indizione delle elezioni del Rettore il mandato dei componenti del Consiglio degli Studenti è scaduto e i procedimenti elettorali per il rinnovo dell'organo non si sono perfezionati, godono dell'elettorato attivo i componenti del Consiglio degli Studenti in prorogatio.

Art. 19 – Determinazione della maggioranza assoluta

1. La maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto per le elezioni del Rettore è calcolata sulla somma dei seguenti elementi: numero dei professori di ruolo e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni; numero del personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto alla data delle elezioni, considerato nella misura del venti per cento del numero di professori di ruolo e ricercatori aventi diritto al voto alla data delle elezioni; numero dei componenti del Consiglio degli Studenti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 18.

Art. 20 – Determinazione del peso dei voti individuali espressi dal personale tecnico-amministrativo

1. Ai fini della ponderazione del voto del personale tecnico-amministrativo, ogni voto espresso dal personale tecnico-amministrativo è moltiplicato per un coefficiente peso (cp) così determinato:

$$cp = \frac{0{,}2 \times (\text{numero professori di ruolo e ricercatori aventi diritto al voto})}{\text{numero personale TA avente diritto al voto}}$$

2. Se dal computo dei voti validi pesati deriva un numero non intero di voti da attribuire a un candidato, la cifra è arrotondata all'intero superiore.

Art. 21 – Termine intercorrente tra la prima votazione e il ballottaggio

1. Il ballottaggio previsto all'articolo 9, comma 3, Statuto si tiene a distanza di sette giorni dalla prima votazione.

Art. 22 – Proclamazione, nomina e entrata in carica

1. Il decano proclama eletto con proprio decreto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza prescritta all'articolo 9, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto pre-

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

visto dall'articolo 12 del presente regolamento.
2. Il Rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Il Rettore entra in carica il 1° novembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del Rettore eletto decorre dalla data del decreto ministeriale di nomina.

Capo II – Senato Accademico

Art. 23 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei tredici rappresentanti d'area, del rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca e dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico sono indette dal Rettore con proprio decreto ogni triennio accademico, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del Senato in carica.
2. Il decreto d'indizione convoca l'assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori, l'assemblea degli elettori del personale tecnico-amministrativo e l'assemblea degli elettori assegnisti di ricerca e borsisti di ricerca.
3. Il decreto convoca contestualmente in seno all'assemblea degli elettori professori di ruolo e ricercatori tredici assemblee, una per ciascun collegio d'area di cui all'articolo 25, per la presentazione dei programmi dei rispettivi candidati.

Art. 24 – Candidature

1. Le candidature devono essere presentate al Rettore entro il quinto giorno antecedente la data fissata per la rispettiva assemblea degli elettori.
2. La presentazione della candidatura a rappresentante del personale tecnico-amministrativo è corredata da un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il tre per cento del personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto.
3. Per la candidatura a rappresentante d'area e a rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca non sono richieste sottoscrizioni a sostegno.
4. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati.

Art. 25 – Elezione dei rappresentanti d'area

1. Per l'elezione dei tredici rappresentanti d'area di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, Statuto l'elettorato è suddiviso in tredici collegi elettorali d'area, uno per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'allegato B Statuto.
2. Per ciascun collegio d'area, i professori di ruolo e i ricercatori titolari dell'elettorato passivo e attivo sono individuati in base al settore scientifico-disciplinare in cui risulta inquadrato il singolo elettore.
3. I primi cinque seggi d'area sono assegnati ai candidati direttori di dipartimento che abbiano ottenuto comparativamente il maggior numero di voti validi in rapporto al rispettivo collegio d'area. A tal fine, la cifra individuale conseguita da

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

ciascun candidato direttore di dipartimento è data dal rapporto tra voti validi conseguiti e totale degli aventi diritto al voto nel rispettivo collegio d'area.

4. I rimanenti seggi d'area sono assegnati ai candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi nel rispettivo collegio d'area.

Art. 26 – Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Sono eletti i due candidati del personale tecnico-amministrativo che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 27 – Elezione del rappresentante degli assegnisti e dei borsisti

1. E' eletto il candidato degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

Art. 28 – Proclamazione, nomina e entrata in carica

1. Il Rettore proclama gli eletti e li nomina con proprio decreto. Gli eletti entrano in carica il 1° novembre.

Art. 29 – Decadenza del direttore di dipartimento

1. La scadenza del mandato di direttore di dipartimento non determina la decadenza dal mandato di rappresentante d'area in Senato Accademico.
2. Nel caso di cessazione dalla carica di direttore di dipartimento per altra causa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, con subentro del primo dei non eletti nella medesima area.

TITOLO IV
STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Capo I – Dipartimenti

Art. 30 – Definizione delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento

1. In attuazione dell'articolo 25, comma 1, Statuto il progetto scientifico e formativo finalizzato alla costituzione di un dipartimento comprende la proposta delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento.
2. Le aree e i settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento sono definiti dal Consiglio di Amministrazione nella deliberazione di attivazione del dipartimento, previo parere del Senato Accademico.
3. La proposta di modifica delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza è formulata dal consiglio di dipartimento e approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
4. Con cadenza biennale, il Senato Accademico effettua la ricognizione di cui all'articolo 10, comma 2, lett. b), Statuto.

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

5. L'esito della ricognizione è utilizzato dai dipartimenti, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di:
    a. programmazione triennale e definizione del fabbisogno della dotazione organica di professori e ricercatori, nonché attribuzione delle relative risorse ai dipartimenti;
    b. approvazione del piano dell'offerta formativa; attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio; programmazione e organizzazione dell'attività didattica di ciascun corso di studio, ai sensi dell'articolo 31 Statuto;
    c. attivazione, modifica e soppressione di dipartimenti, scuole interdipartimentali e sedi dell'Università;
    d. mobilità dei professori e ricercatori.
6. In via di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i consigli dei dipartimenti già costituiti formulano una proposta delle aree e dei settori scientifico-disciplinari di pertinenza del rispettivo dipartimento; la proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

Art. 31 – Sezioni

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 7, Statuto, il dipartimento può essere articolato in sezioni, individuate per criteri di affinità disciplinare e con finalità esclusivamente correlate alla ricerca scientifica.
2. L'istituzione delle sezioni non deve comportare oneri di gestione e di personale. Le sezioni non hanno autonomia organizzativa, amministrativa e di budget, né competenza in materia di gestione di risorse logistiche, strumentali e di personale.
3. Il consiglio di dipartimento delibera la costituzione, modifica e soppressione delle eventuali sezioni a maggioranza assoluta dei componenti. Il consiglio verifica periodicamente la persistenza delle finalità scientifiche per cui le sezioni sono state istituite e vigila sul rispetto dei limiti di cui al comma 2.

Art. 32 – Funzionamento del consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno, di regola entro il 31 marzo, il 15 settembre e il 15 dicembre.
2. Il consiglio è convocato dal direttore di dipartimento su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno tre componenti della giunta o di almeno un quarto dei componenti del consiglio.
3. La convocazione dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno sette giorni antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all'impossibilità di utilizzo della posta elettronica, la convocazione è in-

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

viata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea. L'avviso della convocazione è pubblicato sul sito web di Ateneo.

4. Il responsabile della segreteria di dipartimento, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, Statuto, non concorre al numero legale richiesto per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni, fatti salvi i casi ivi previsti di esercizio del diritto di voto.
5. Di ogni adunanza è redatto verbale a cura del responsabile della segreteria del dipartimento. Il verbale è sottoscritto dal direttore di dipartimento e dal responsabile della segreteria e tempestivamente trasmesso ai competenti uffici di Ateneo.
6. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Statuto, su proposta del direttore o della giunta, il consiglio di dipartimento può deliberare l'istituzione al proprio interno di commissioni con funzioni istruttorie, che affianchino il direttore nella gestione tecnica di determinati settori. È assicurata la partecipazione delle rappresentanze interessate.
7. Le deliberazioni in materia di mobilità di professori e ricercatori di cui agli articoli 25, comma 3 e 28, comma 7, lett. y), Statuto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
8. Il regolamento di dipartimento può disciplinare il procedimento per la sua revisione, individuando i soggetti legittimati a formulare le proposte di modifica e prevedendo un quorum deliberativo più elevato del voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di cui all'articolo 28, comma 7, lett. a), Statuto.

Art. 33 – Elezioni delle rappresentanze in consiglio di dipartimento

1. In attuazione dell'articolo 28, comma 6, Statuto, il regolamento di dipartimento definisce la consistenza numerica delle rappresentanze in consiglio di dipartimento, nel rispetto dei seguenti principi:
    a. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, in percentuale di almeno il quindici per cento del numero di professori di ruolo e ricercatori afferenti al dipartimento; se dal computo deriva un numero non intero, il numero è arrotondato all'intero superiore; se tale numero supera il numero di unità di personale in servizio presso il dipartimento, tutto il personale tecnico-amministrativo può fare parte del consiglio. Il responsabile della segreteria, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, Statuto, non è computato nella suddetta quota. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dura tre anni ed è rinnovabile;
    b. almeno un rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca di cui all'articolo 8, che operano nel dipartimento; il mandato dura due anni ed è rinnovabile;
    c. nel caso di dipartimento responsabile di scuole di specializzazione dell'area sanitaria, almeno un rappresentante dei medici in formazione

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

specialistica; il mandato dura due anni ed è rinnovabile.

2. Entro la quota del quindici per cento dei componenti del consiglio prevista per le rappresentanze degli studenti dall'articolo 28, comma 3, Statuto, il regolamento di dipartimento può riservare fino a un terzo dei seggi a rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste. In caso di mancata candidatura o elezione di studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Trieste, i seggi sono attribuiti in subordine ai candidati degli studenti iscritti ai corsi di studio.
3. In attuazione dell'articolo 28, comma 3, Statuto, inoltre, al di fuori della quota del quindici per cento di cui al comma precedente, il regolamento di dipartimento può prevedere l'elezione di uno o più rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi e alle scuole di dottorato e di specializzazione non appartenenti all'area sanitaria cui il dipartimento è consorziato o associato e di cui l'Università degli Studi di Trieste non è sede amministrativa.
4. Il mandato dei rappresentanti dei dottorandi e specializzandi di cui ai commi 2 e 3 dura due anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. Le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio dipartimentali e interdipartimentali sono disciplinate dal regolamento degli studenti.
6. Per le componenti di cui al comma 1, lett. a), b), c) e comma 3, le elezioni sono indette dal direttore di dipartimento nell'ambito del corrispondente elettorato e si svolgono tra il 1° e il 31 ottobre, nel rispetto delle correlate scadenze del mandato. Gli eletti entrano in carica il 1° novembre.

Art. 34 – Elezione del direttore di dipartimento

1. Le elezioni del direttore di dipartimento sono indette dal decano del dipartimento. A tal fine, il decano invia apposita convocazione del consiglio di dipartimento almeno trenta giorni prima dell'adunanza.
2. Le candidature devono essere presentate al decano, a pena d'inammissibilità, entro il decimo giorno antecedente la data dell'adunanza fissata per le elezioni del direttore. Di tale termine è data comunicazione nell'avviso di convocazione di cui al comma 1. L'avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo.
3. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
4. Il decano proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta all'articolo 27, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del presente regolamento.
5. Il direttore eletto è nominato con decreto rettorale ed entra in carica il 1° settembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del direttore eletto decorre

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

dalla data del decreto rettorale di nomina.

Art. 35 – Giunta di dipartimento

1. La giunta di dipartimento è composta dal direttore di dipartimento, dal direttore vicario di dipartimento e da un numero di componenti compreso tra un minimo di cinque membri e un massimo pari al dieci per cento dei componenti del consiglio di dipartimento. È garantita la presenza di almeno un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti.
2. L'elezione dei componenti della giunta è indetta dal direttore nell'ambito delle singole componenti in consiglio di dipartimento di seguito indicate: professori di ruolo e ricercatori, senza distinzione di fasce; rappresentanti del personale tecnico- amministrativo; rappresentanti degli studenti, ad esclusione di quelli individuati all'articolo 33, comma 3.
3. Le elezioni si svolgono tra il 1° e il 31 ottobre. Gli eletti entrano in carica il 1° novembre.

Art. 36 – Funzionamento della giunta di dipartimento

1. La giunta è convocata dal direttore di dipartimento su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno tre giorni antecedenti la riunione. In caso di motivata urgenza, la convocazione è effettuata almeno entro il primo giorno non festivo antecedente la riunione.

Art. 37 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. In attuazione dell'articolo 30 Statuto, la commissione paritetica docenti-studenti è composta in un numero, pari, da quattro a otto componenti.
2. Le singole componenti del consiglio di dipartimento designano al proprio interno i rispettivi membri nella commissione. I componenti della commissione durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile.
3. La commissione designa al suo interno un presidente. Il presidente convoca la commissione e ne formula l'ordine del giorno.
4. Il presidente riferisce almeno una volta l'anno dell'operato della commissione al consiglio di dipartimento e assicura la collaborazione della commissione con il Nucleo di valutazione di Ateneo.

Art. 38 – Dipartimenti con funzioni assistenziali

1. I dipartimenti in cui alle funzioni di ricerca e didattica si affiancano funzioni assistenziali, per quanto attiene alla sola attività assistenziale, operano secondo quanto previsto da protocolli d'intesa tra l'Università, la Regione Friuli Venezia Giulia e eventuali altri enti.
2. I protocolli sono stipulati dall'Ateneo previa autorizzazione del Consiglio di Am-

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

ministrazione, sentito il Senato Accademico.

Capo II – Corsi di studio

Art. 39 – Consiglio e coordinatore di corso di studio

1. In attuazione dell'articolo 32, comma 2, Statuto, il consiglio di corso di studio è composto da rappresentanti degli studenti nella misura di almeno il quindici per cento dei componenti dell'organo.
2. Il consiglio di corso di studio può essere integrato da un rappresentante designato tra i titolari di incarichi di attività formative complementari.
3. Il coordinatore del corso di studio è eletto dal consiglio di corso con le modalità previste dall'articolo 27, comma 3, Statuto e dall'articolo 34, commi 1, 3, 4 del presente regolamento per l'elezione del direttore di dipartimento, con esclusione dell'obbligo di presentazione anticipata della candidatura.
4. Il coordinatore eletto è nominato con decreto del direttore di dipartimento unità principale, per i corsi di studio dipartimentali; con decreto del Rettore, per i corsi di studio interdipartimentali; il coordinatore entra in carica alla data del decreto di nomina.
5. Il coordinatore assiste alle adunanze del consiglio di dipartimento cui non afferisce e si esprime con voto consultivo sui punti all'ordine del giorno relativi al suo corso di studio.

Art. 40 – Funzionamento del consiglio di corso di studio

1. Il consiglio di corso di studio è convocato dal coordinatore del corso su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.
2. La convocazione della seduta, contenente l'ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno cinque giorni antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all'impossibilità di utilizzo della posta elettronica, la convocazione è inviata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea. L'avviso della convocazione è pubblicato sul sito web di Ateneo.

Capo III – Scuole interdipartimentali di Ateneo

Art. 41 – Istituzione di scuola interdipartimentale

1. Ciascun dipartimento può proporre l'istituzione o l'associazione a una scuola interdipartimentale ai sensi dell'articolo 33, comma 1, Statuto quando attribuisce almeno un quinto della somma delle quote didattiche conferite dai dipartimenti proponenti ai corsi di studio di primo e secondo livello inseriti nel progetto formativo e culturale della scuola. I medesimi requisiti di partecipazione dei dipartimenti ai corsi di studio si applicano nel caso in cui la proposta di istituzione della scuola sia formulata dal Senato Accademico.

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

2. La deliberazione del consiglio di dipartimento recante la proposta d'istituzione, di associazione o di recesso da una scuola interdipartimentale è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il Nucleo di valutazione, in sede di monitoraggio dell'offerta formativa, verifica la consistenza delle quote didattiche conferite da ciascun dipartimento alla scuola interdipartimentale e trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione apposita relazione.
4. Nel caso in cui per due anni accademici consecutivi un dipartimento conferisca quote inferiori a quelle previste dal comma 1, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il dipartimento interessato, dichiara l'esclusione del dipartimento dalla scuola.
5. Al venir meno dei requisiti di particolare complessità dell'offerta formativa di cui al comma 1, il Consiglio di Amministrazione delibera la soppressione della scuola ai sensi dell'articolo 33, comma 8, Statuto.

Art. 42 – Costituzione del consiglio di scuola interdipartimentale

1. Entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione d'istituzione di una scuola interdipartimentale, i consigli dei dipartimenti associati designano i componenti del consiglio della scuola tra i coordinatori dei corsi di studio e tra i responsabili delle eventuali attività assistenziali di competenza della scuola, in misura complessiva non superiore al cinque per cento dei componenti dei consigli di dipartimento stessi. Ciascun consiglio di dipartimento designa un numero di componenti calcolato in proporzione alle quote didattiche che il proprio dipartimento complessivamente conferisce ai corsi di studio coordinati nell'ambito della scuola.
2. Entro quarantacinque giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione d'istituzione di una scuola interdipartimentale, i rappresentanti degli studenti nei consigli dei dipartimenti associati alla scuola designano al loro interno i propri rappresentanti nel consiglio della scuola, nella misura prevista dall'articolo 35, comma 2, Statuto.
3. Il consiglio della scuola è costituito con decreto rettorale.
4. Nella prima adunanza, il consiglio elegge il coordinatore della scuola.
5. Le elezioni sono indette dal decano, individuato tra i componenti del consiglio. A tal fine, il decano invia apposita convocazione del consiglio almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
6. Le candidature devono essere presentate entro il settimo giorno antecedente la data dell'adunanza. Di tale termine è data comunicazione nell'avviso di convocazione di cui al comma 5. L'avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo.
7. Il coordinatore è eletto dal consiglio della scuola con le modalità previste dall'articolo 27, commi 2 e 3, Statuto e dall'articolo 34, comma 3, del presente regolamento per l'elezione del direttore di dipartimento.
8. Il decano proclama eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei vo-

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it

ti prescritta all'articolo 27, comma 3, Statuto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del presente regolamento.

9. Il coordinatore eletto è nominato con decreto rettorale ed entra in carica il 1° novembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del coordinatore eletto decorre dalla data del decreto rettorale di nomina.

Art. 43 – Funzionamento del consiglio di scuola interdipartimentale

1. Il consiglio di scuola interdipartimentale è convocato dal coordinatore della scuola su propria iniziativa o su motivata richiesta di almeno un quarto dei componenti.
2. La convocazione della seduta, contenente l'ordine del giorno, è inviata a mezzo posta elettronica a tutti i componenti almeno sette giorni antecedenti la riunione, salvo il caso di motivata urgenza. Soltanto in caso di motivata richiesta dovuta all'impossibilità di utilizzo della posta elettronica, la convocazione è inviata al richiedente entro lo stesso termine per via cartacea. L'avviso della convocazione è pubblicato sul sito web di Ateneo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 – Disposizioni transitorie sui termini per la costituzione e l'entrata in carica degli organi

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 8, legge 30 dicembre 2010, n. 240, in via di prima applicazione, i termini dei procedimenti per la costituzione e l'entrata in carica degli organi di cui al presente regolamento possono essere derogati.

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3092 - 7878
Fax +39 040 558 7750
aaggdocc@units.it